

Documento approvato con Deliberazione n. 161 del 17 febbraio 2021
del Consiglio Direttivo dell'OPI Interprovinciale Firenze – Pistoia

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA OPI FI-PT GIOVANI INFERMIERI

Art. 1

Denominazione e scopo

1. E' istituita la Consulta OpiFiPt Giovani Infermieri (Infermieri Giovani), al fine di favorire il coinvolgimento attivo e responsabile dei Colleghi di più recente iscrizione nella vita e nelle attività dell'Ordine, inteso quale "comunità professionale" degli Infermieri e la promozione di iniziative utili all'inserimento professionale.

Art. 2

Sede

1. La sede della Consulta è presso la sede legale dell'Ordine degli Infermieri fi Firenze e Pistoia. La stessa può riunirsi anche nella sede di Pistoia al fine di favorire la partecipazione dei componenti.

Art. 3

Funzioni

1. La Consulta è organismo consultivo, propositivo ed operativo del Consiglio dell'Ordine (Consiglio Direttivo (CD), Commissione Albo Infermieri (CAI), Commissione Albo Infermieri Pediatrici (CAIP).
2. La Consulta ha come finalità:
 - a) coinvolgere gli Iscritti più giovani con iniziative, modalità e strumenti opportuni al fine di rilevarne i bisogni e promuovere lo spirito di colleganza;
 - b) proporre al Consiglio programmi di iniziative volte allo start-up professionale e alla formazione orientata alla pratica professionale e all'inserimento nel mercato del lavoro e collaborare alla realizzazione di dette iniziative;

- c) collaborare alla organizzazione grandi eventi con una sezione dedicata e a tutte le iniziative dell'Ordine che si riterranno opportune.

Art. 4

Composizione e articolazione interna

1. La Consulta viene costituita con delibera del Consiglio Direttivo previa consultazione del CAI e CAIP
2. La Consulta è composta da venti iscritti all'Ordine, tra gli Iscritti che non abbiano più di 5 anni di iscrizione all'Ordine OPI FI-PT.

Art 5

Convocazioni

1. La Consulta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato. Al suo interno elegge due coordinatori che la rappresentano e ne curano operativamente le attività.
2. La Consulta può istituire, al suo interno, dei gruppi di lavoro tematici composti da propri membri.

Art. 6

Membri della Consulta e riunioni

1. I membri della Consulta durano in carica quattro anni e comunque non oltre la fine del mandato consiliare. L'appartenenza alla Consulta comporta la partecipazione, la leale e proficua collaborazione alle attività, ed il rispetto delle decisioni prese a maggioranza.
2. La nomina di membro della Consulta si può perdere per i seguenti motivi:
 - a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto ai coordinatori al Presidente dell'Ordine;
 - b) per delibera del Consiglio dell'Ordine a seguito di accertati motivi di incompatibilità, per aver violato norme di legge o obblighi deontologici, per la mancata partecipazione alle riunioni, senza giustificato motivo, per oltre 3 riunioni consecutive.

3. Le riunioni ordinarie della Consulta sono convocate dal Presidente o da un suo delegato, con preavviso di almeno 7 giorni mediante invio di e-mail indirizzata a tutti i Membri: l'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 7

Valutazione e verifica dell'attività

1. La Consulta propone annualmente il proprio programma di attività al Consiglio Direttivo comprensivo di indicatori di risultato per il monitoraggio e la trasparenza del proprio operato
2. I Coordinatori della Consulta annualmente, provvederanno a relazionare sulla propria attività, in riferimento agli obiettivi ed indicatori proposti, provvedendo ad una revisione del numero dei componenti in relazione alla partecipazione ed al coinvolgimento degli stessi, al Consiglio Direttivo
3. Il Consiglio Direttivo, secondo le proprie competenze, ha facoltà di controllare e verificare, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma presentato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei membri alla realizzazione del programma, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di verifica proposti dalla Consulta. Potrà a tal fine richiedere alla Consulta relazione anche anticipatamente rispetto ai tempi previsti dal presente regolamento.

Art. 8

Regolamento interno e rinvio

1. Il Consiglio dell'Ordine, anche su proposta della Consulta, adotta le modifiche al presente regolamento
2. Per quanto non contemplato espressamente nel presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le norme del Regolamento sul funzionamento interno del Consiglio.